

# TRIBUNALE DI VICENZA

## 1^ SEZIONE CIVILE

RG: 10489/2015

### ORDINANZA

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 febbraio 2017;

letti gli atti e memorie autorizzate;

rilevato che le domande proposte dagli attori non afferiscono al rapporto sociale o, comunque, a questioni attinenti al rapporto tra socio e società, che viene in rilievo solo in via riflessa, in quanto ciò di cui si controverte nella presente causa è la violazione degli obblighi connessi alla qualità di intermediario finanziario della BPV fatta valere dall'investitore con riguardo ad operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari;

ritenuta, pertanto, la propria competenza a decidere la controversia;

vista la richiesta di concessione dei termini ex art.183/6 c.p.c.

**p.q.m.**

assegna alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 20 settembre 2017 e rinvia la causa all'udienza del **22 febbraio 2018 ore 9,15** per decisione sui mezzi istruttori.

*Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti costituite.*

Vicenza, 24.3.2017

Il Giudice

Dott. Biancamaria Biondo

